

Legge regionale 10 ottobre 1981 , n. 71 - TESTO VIGENTE dal 22/12/1981

Interventi regionali per il potenziamento e la massima diffusione del servizio pubblico radio - televisivo nel Friuli - Venezia Giulia.

Art. 5

Le domande per ottenere i benefici previsti dal Capo II della presente legge debbono essere presentati alla Presidenza della Giunta regionale, corredate dal relativo progetto tecnico - finanziario, nonché dalla convenzione prevista dall' articolo 3.